

**Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi**

Telefax 049 8084339

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

**Spett.le Cooperativa**

e, p.c. dott. Andrea Ponzoni Dirigente Servizio  
Informatica

**Trasmessa a mezzo pec**

**OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio biennale di gestione dell'archivio documentale dell'IZSve a favore di una cooperativa sociale di tipo B.**

**CIG: 6282997D22**

**Lettera invito**

La presente procedura è indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale e regionale disciplinante le cooperative sociali (L. n. 381/1991, LRV n. 23/2006 e relativa DGRV n. 4189/2007) e delle ulteriori specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 espressamente citate nella presente lettera-invito/.

Il servizio oggetto della presente procedura è stato autorizzato nel limite della specifica voce di spesa con apposita determina a contrarre, (DDG n. 261 del 6 maggio 2015), ai sensi dell'art. 11, comma secondo del D.Lgs. n. 163/2006.

Con la presente procedura l'Istituto intende individuare una cooperativa sociale di tipo B alla quale affidare il servizio di gestione dell'archivio documentale dell'IZSve, promuovendo altresì, contestualmente all'esternalizzazione del suddetto servizio, la finalità sociale perseguita dalle cooperative sociali di tipo B, ossia la realizzazione dei progetti di reinserimento lavorativo dei soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della L. n. 381/1991.

L'operatore economico indicato in epigrafe è pertanto invitato a far pervenire la propria offerta entro i termini e con le modalità indicate in seguito.

L'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità indicate dall'art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 come richiamato dall'art. 20 comma 1 del medesimo decreto, in ossequio al principio di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto della normativa di cui alla Legge Anticorruzione (L. 190/2012) e al c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).

Si precisa che la presente lettera-invito/richiesta di offerta, corredata dei relativi allegati, è disponibile sul sito dell'Istituto ([www.izsvenezie.it](http://www.izsvenezie.it)) alla voce amministrazione/bandi e gare/forniture di beni e servizi/gare per forniture.

## 1. Oggetto del servizio

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di gestione dell'archivio documentale dell'IZSve, comprensivo delle seguenti prestazioni principali:

- classificazione e riordino dei documenti con contestuale redazione di un elenco di consistenza (catalogazione);
- razionalizzazione dei documenti mediante individuazione della documentazione oggetto di scarto sulla base del c.d. "*Massimario di scarto*" dell'Istituto;
- attività di sfoltimento della documentazione presente relativamente a circa 2.000 faldoni già classificati.

Vengono di seguito elencate le specifiche attività di cui si compongono le prestazioni principali, comprese nel servizio oggetto di affidamento e precedentemente definite, da espletarsi relativamente alla documentazione presente:

- attività di "*sbancalamento*" e apertura degli scatoloni;
- classificazione della documentazione;
- redazione e completamento dell'elenco di consistenza (catalogazione) utilizzando come unità di base la "*busta archivistica*" (secondo la definizione della pratica archivistica in seguito indicata);
- applicazione del "*Massimario di scarto*" dell'Istituto, approvato con DDG n. 584/2011, al fine di individuare la documentazione da eliminare e quella da archiviare, in ossequio alla normativa stabilita dal Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), previo nullaosta della Soprintendenza archivistica per il Veneto, ove necessario;
- archiviazione.

Oltre alle prestazioni precedentemente indicate il servizio comprende altresì le seguenti ulteriori prestazioni secondarie, per la cui esecuzione è necessaria la presenza di un archivista qualificato (come meglio specificato al successivo paragrafo 4):

- supporto alla revisione del "*Manuale di gestione del Protocollo informatico, dei documenti, dell'archivio*" e aggiornamento del "*Prontuario di selezione*" dell'Istituto per un totale di 30 ore complessive, al fine di adeguare tali documenti alle modifiche intervenute ad opera di regolamenti interni adottati dall'IZSve (si precisa che i documenti suindicati sono visionabili sul profilo del committente unitamente ai restanti documenti della presente procedura nella sezione dedicata alla stessa);
- attività di formazione rivolta al personale dipendente dell'IZSve per un totale di n. 20 ore complessive, avente ad oggetto la procedura da utilizzare per la gestione degli archivi correnti, secondo i criteri della buona pratica archivistica, con la finalità di acquisizione di un metodo condiviso che consenta la gestione dei flussi documentali.

Il fabbisogno presunto della stazione appaltante per il servizio in parola viene stimato in un ammontare totale di 12.000 faldoni, così suddiviso relativamente alle prestazioni principali:

- 10.000 faldoni relativamente ai quali espletare le prestazioni di classificazione dei documenti, redazione di un elenco di consistenza (catalogazione), razionalizzazione mediante individuazione della documentazione oggetto di scarto o archiviazione;
- 2.000 faldoni già classificati relativamente ai quali espletare l'attività di sfoltimento della documentazione presente all'interno degli stessi.

Considerata la dislocazione territoriale dell'Istituto, articolato in una sede centrale e in diverse sezioni territoriali, il quantitativo presunto suindicato potrebbe subire delle variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, in aumento o in diminuzione, nei limiti del 10%, come meglio specificato al successivo paragrafo 3.

Si precisa che, secondo la definizione della pratica archivistica, per "*busta archivistica*" (volgarmente detta faldone) si intende l'involucro fisico che contiene i fascicoli costituenti l'unità di base dell'archivio. Relativamente all'affidamento in parola per faldone si intende una busta archivistica contenente 2 risme composte da 500 fogli ciascuna, per un'altezza complessiva di 10 cm.

Durante l'espletamento delle attività suindicate la cooperativa affidataria dovrà gestire autonomamente tutti gli adempimenti di carattere amministrativo relativi allo scarto della documentazione, interfacciandosi a tal proposito con gli Enti preposti alla vigilanza (Soprintendenza).

Il trasporto e la movimentazione della documentazione presente all'interno degli archivi correnti della sede centrale e delle sezioni territoriali verrà effettuato dal personale dipendente dell'IZSve.

## **2. Durata e importo della convenzione**

La convenzione che seguirà all'espletamento della presente procedura avrà durata biennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e in conformità alla DGRV n. 4189/2007 secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.

L'importo presunto del presente servizio - per la cui esecuzione sono stati ravvisati i rischi interferenziali descritti nel DUVRI di cui al successivo paragrafo 10 ma la cui eliminazione si ritiene non comporti costi -, è pari ad **€ 55.000,00 esente Iva** ai sensi dell'art. 10, punto 22 del DPR 633/1972.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il suindicato importo presunto è rideterminato nel valore di € 121.000,00 esente Iva ai sensi dell'art. 10, punto 22 del DPR 633/1972 ricomprendendovi qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

## **3. Varianti – forniture supplementari e complementari – esercizio della facoltà di rinnovo.**

Il fabbisogno presunto e le prestazioni oggetto del presente contratto potranno subire nel corso dell'esecuzione variazioni in aumento o in diminuzione, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere variazioni di prezzo, nella misura massima del 10%, nonché negli ulteriori casi, con i limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Sono fatte salve le ulteriori varianti previste dall'art. 311 del DPR 207/2010.

L'Istituto si riserva altresì la facoltà di acquistare, per tutta la durata del contratto, beni e/o servizi non originariamente rientranti nel servizio oggetto di affidamento, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine, nei casi e nei limiti predetti; per tali beni/servizi la cooperativa affidataria si impegna ad applicare lo sconto sul prezzo di listino indicato nell'apposito campo dell'offerta economica.

L'IZSve si riserva la facoltà, in applicazione analogica dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 4189/2007, di affidare alla medesima cooperativa aggiudicataria, anteriormente alla scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati, previa

valutazione dell'opportunità dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, tramite verifica delle seguenti condizioni:

- la permanenza, in capo alla cooperativa sociale affidataria, dei requisiti sociali e professionali richiesti per la partecipazione all'originaria procedura di affidamento;
- il raggiungimento da parte della suindicata cooperativa dei risultati attesi;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi inerenti la promozione umana, l'integrazione sociale e lavorativa, l'assistenza e la cura alla persona, la valorizzazione della dignità umana, la lotta all'emarginazione e lo sviluppo culturale, sociale, educativo dei gruppi cui il servizio è stato rivolto.

#### **4. Requisiti soggettivi**

La cooperativa offerente dovrà risultare in possesso dei seguenti "requisiti di accesso" richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla procedura:

➤ *Requisiti di ordine generale:*

- a) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad appalti pubblici prevista dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) assenza del divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- c) inesistenza di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del Patto di Integrità adottato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con DDG n. 7/2014.

➤ *Requisiti relativi alla normativa nazionale e regionale disciplinante le cooperative sociali:*

- a) iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della LRV n. 23/2006 o ad altri albi regionali delle cooperative sociali (istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991);
- b) presenza di "*persone svantaggiate*" in percentuale pari ad almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa in ossequio all'art. 4, comma 2 della L. 381/1991;
- c) regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. n. 220/2002;
- d) rispetto delle norme di cui alla L. 142/2001 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e alle altre normative applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza e al rispetto del regolamento interno della cooperativa sociale;
- e) rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro.

➤ *Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 42, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006:*

- a) presenza di n. 1 archivista qualificato, in possesso di Laurea in Archivistica e Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica e con comprovata pregressa esperienza nella gestione di almeno un archivio.

Il possesso di tali requisiti deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando l'apposito **modello A** allegato alla presente lettera invito denominato "**Dichiarazione Sostitutiva Requisiti di Accesso**", da trasmettere secondo le modalità indicate in seguito al paragrafo 6.

## **5. Acquisizione del PASSOE**

Ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e della deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) n. 111 del 20/12/2012, attuativa del citato articolo, l'Istituto verificherà il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Pertanto la cooperativa partecipante, **prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta**, dovrà registrarsi, ove non vi avesse già provveduto, al servizio AVCPASS, e provvedere successivamente alla creazione di apposito PASSOE, inserendo a tal fine a sistema:

- il ruolo che si intende ricoprire in gara (ovverosia se si partecipa quale operatore economico monosoggettivo, quale mandante o mandatario in RTI, quale mandante o mandatario di un consorzio ordinario etc.);
- il CIG relativo alla presente procedura per cui si intenda presentare offerta, riportato nell'intestazione della presente lettera di invito;
- il codice fiscale dell'eventuale impresa ausiliaria, nel caso in cui il concorrente intenda fare ricorso all'avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.

Successivamente all'espletamento di quanto sopra indicato si dovrà procedere alla stampa dell'anteprima del PASSOE così generato dal sistema.

Per eventuali chiarimenti operativi sulle modalità di registrazione e di rilascio del PASSOE si rinvia alle FAQ dell'ANAC disponibili all'indirizzo: [http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#not\\_a\\_n](http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#not_a_n) ovvero al video dedicato alla creazione del PASSOE da parte dell'operatore economico visionabile all'indirizzo: [http://www.avcp.it/wbt/UD01\\_LO06/CW/UD01\\_LO06/object.htm?UD01\\_LO06](http://www.avcp.it/wbt/UD01_LO06/CW/UD01_LO06/object.htm?UD01_LO06).

Nel caso di difficoltà tecniche nel rilascio del PASSOE si prega di contattare direttamente il centro di assistenza tecnica dell'Autorità mediante il modulo di contatto presente all'indirizzo: <http://supportcenter.anticorruzione.it/>.

Si segnala che il CIG sarà visibile a sistema solo successivamente al suo perfezionamento da parte della stazione appaltante nel sistema Simog e che l'aggiornamento del sistema AVCPASS avviene il giorno successivo all'esecuzione dell'operazione di perfezionamento. Pertanto, laddove il sistema desse quale risultato della ricerca CIG "*Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito*", verificato che il CIG inserito non contenga refusi o errori materiali, i concorrenti sono pregati di attendere qualche giorno prima di effettuare nuovamente la procedura di creazione PASSOE.

Si precisa che copia del documento "PASSOE" dovrà essere allegato alla propria offerta all'interno della busta A relativa alla documentazione amministrativa come indicato nel successivo paragrafo.

Qualora l'operatore economico fosse impossibilitato ad acquisire il documento PASSOE in tempo utile per la formulazione dell'offerta dovrà inserire all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa apposita dichiarazione attestante l'impossibilità di acquisire il suindicato documento. In tal caso, così come nel caso di mancanza della dichiarazione di impossibilità, l'Istituto consentirà all'operatore economico di

acquisire e trasmettere il documento PASSOE anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero, laddove ciò non fosse possibile, effettuerà la verifica dei requisiti dichiarati mediante le tradizionali modalità in applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006.

## **6. Modalità di presentazione dell'offerta**

La cooperativa che intende partecipare alla procedura deve far pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 24 Giugno 2015** la propria offerta in un plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura (es. nastro adesivo trasparente posto sopra la firma e/o sopra al timbro della cooperativa), che dovrà indicare all'esterno, oltre al nominativo della cooperativa mittente, la seguente dicitura:

### **“Procedura per l'affidamento del servizio biennale di gestione dell'archivio documentale dell'IZSve a favore di una cooperativa sociale di tipo B”**

Il plico dovrà essere indirizzato all'attenzione del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi c/o U.O. Protocollo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD).

Il plico dovrà essere inviato con una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, ovvero mediante consegna a mani da parte della cooperativa concorrente o di un suo incaricato.

Nel caso di consegna a mani, corriere privato o agenzia di recapito la consegna dovrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 direttamente nelle mani del personale addetto all' U.O. Protocollo, il quale rilascerà contestualmente ricevuta di consegna recante il timbro dell'Istituto, l'ora di consegna e la firma del funzionario.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l'Istituto declina ogni responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Le offerte pervenute oltre la data e/o l'orario sopraindicati saranno escluse, tranne le offerte inviate mediante servizio postale, per le quali farà fede la data riportata sul timbro postale.

Quanto inviato dalle partecipanti alla procedura sarà acquisito agli atti dell'Istituto e non sarà restituito alle offerenti.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si proceda all'aggiudicazione.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti i prezzi offerti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di immediata esclusione.

Verranno escluse immediatamente dalla procedura le offerte plurime, condizionate, alternative.

I documenti sotto indicati per i quali si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante della cooperativa offerente potranno, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto purché a ciò debitamente delegato dal legale rappresentante medesimo con procura speciale, la quale dovrà essere redatta in carta semplice e allegata in originale alla documentazione amministrativa, unitamente a copia fronte retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

All'interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti all'esterno indicazione idonea per individuarne il contenuto, quale, a titolo esemplificativo, le diciture, rispettivamente:

- a) **documentazione amministrativa;**
- b) **documentazione tecnica;**
- c) **documentazione economica.**

Nell'esercizio del cd. potere-dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, il RUP avrà la facoltà di richiedere alle ditte concorrenti tutti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, fermo il rispetto della *par condicio competitorum* ed i limiti ammessi dalla normativa vigente, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, formulata ai sensi del predetto art. 46, comma 1 e del novello comma 1 ter del medesimo articolo del citato decreto, costituisce causa di immediata esclusione dalla procedura.

**a) Documentazione amministrativa**

Tale documentazione dovrà contenere:

- la presente lettera – invito firmata per accettazione in calce dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva relativo al possesso dei “*requisiti di accesso*” alla presente procedura, resa ai sensi del DPR 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'**Allegato A** denominato “**Dichiarazione Sostitutiva Requisiti di Accesso**”, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa offerente e corredato da copia fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, con contestuale elezione di domicilio ed indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata o il numero di fax il cui utilizzo la cooperativa autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nonché espressa indicazione delle matricole e delle sedi INPS e INAIL, del CCNL applicato, del numero di addetti che intende impiegare nell'esecuzione del servizio e del numero complessivo di dipendenti della cooperativa;
- **copia del documento PASSOE** generato dal sistema AVCPASS presente nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) [www.avcp.it](http://www.avcp.it), sezione “*Servizi ad accesso riservato*” secondo le modalità indicate al paragrafo 5;
- eventuale dichiarazione di subappalto resa utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato B** denominato “**Dichiarazione di subappalto**”, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa offerente e corredata da copia fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- eventuale comprovata e motivata dichiarazione ex art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa a segreti tecnici o commerciali forniti nell'ambito della propria offerta, da rendere ai sensi del DPR 445/2000.

**b) Documentazione tecnica:**

Tale documentazione dovrà contenere:

- Progetto tecnico, sviluppato preferibilmente sulla base del modello predisposto dalla stazione appaltante di cui all'**Allegato C**, sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa offerente, contenente:
  - 1) Sezione A – Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa:

- a) all'oggetto sociale previsto dallo statuto e/o dall'atto costitutivo;
  - b) agli strumenti tramite cui è assicurata la partecipazione dei vari portatori di interesse nel governo della cooperativa;
  - c) alla quota percentuale di persone deboli e svantaggiate rispetto all'organico complessivo della cooperativa;
- 2) Sezione B - Progetto di gestione del servizio in affidamento, con esaustiva illustrazione dei seguenti elementi:
- a) eventuali modalità di dettaglio di espletamento del servizio che permettano l'espletamento dello stesso in tempi minori, nel rispetto delle modalità operative prescritte dalla stazione appaltante nella *lex specialis*;
  - b) indicazione del numero complessivo di personale che si intende impiegare nell'esecuzione del servizio e della relativa qualifica professionale;
- 3) Sezione C - Progetto relativo all'inserimento lavorativo di persone deboli e svantaggiate con espressa indicazione:
- a) del numero delle persone svantaggiate e deboli che si intendono impegnare nell'esecuzione del servizio;
  - b) della categoria ovvero delle categorie di svantaggio o di debolezza, tra quelle previste dalla normativa vigente, in cui rientrano i soci lavoratori che si intende impegnare nell'esecuzione del servizio, con specificazione, nel caso di più categorie, del numero di lavoratori impegnati per ciascuna categoria;
  - c) del ruolo e del profilo professionale di riferimento per ciascun lavoratore svantaggiato che si intende impegnare;
  - d) dei piani individualizzati di reinserimento lavorativo contenenti obiettivi a medio e lungo periodo;
  - e) del numero e della qualifica delle eventuali figure di sostegno che si intende impegnare nell'esecuzione del servizio;
- Copia semplice del curriculum vitae dell'archivista qualificato, dalla quale si evinca con chiarezza:
    - a) il possesso del titolo di studio richiesto al precedente paragrafo 4;
    - b) la pregressa esperienza maturata nella gestione di archivi, con espressa indicazione del numero di archivi gestiti e del numero di anni di esperienza maturati.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di richiedere, laddove possibile ed entro i limiti di legge, integrazioni in caso di irregolarità nella presentazione ovvero nella compilazione dell'offerta tecnica ed avrà inoltre la facoltà di richiedere ai concorrenti tutti i chiarimenti e gli elementi integrativi utili per la formulazione della propria valutazione.

### **c) Documentazione economica:**

L'offerta economica dovrà essere formulata a prezzi unitari utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato D** denominato "**Offerta economica**", debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa offerente.

L'offerta economica dovrà recare espressa indicazione:

**1) per l'attività di classificazione e catalogazione della documentazione, con successivo scarto o archiviazione:**



- a) dell'importo unitario esente IVA per ciascun faldone come definito al precedente paragrafo 1;
- b) dell'importo complessivo esente IVA del servizio biennale, calcolato moltiplicando l'importo unitario esente IVA di cui alla precedente lett. a) per fabbisogno stimato dalla stazione appaltante per il biennio pari a n. 10.000 faldoni;

**2) per l'attività di sfoltimento della documentazione presente in faldoni già classificati:**

- a) dell'importo unitario esente IVA per ciascun faldone come definito al precedente paragrafo 1;
- b) dell'importo complessivo esente IVA del servizio biennale, calcolato moltiplicando l'importo unitario esente IVA di cui alla precedente lett. a) per fabbisogno stimato dalla stazione appaltante per il biennio pari a n.2.000 faldoni;

**3) per l'attività di supporto alla revisione del "Manuale di gestione del Protocollo informatico, dei documenti, dell'archivio" e di aggiornamento del "Prontuario di selezione" dell'Istituto:**

- a) dell'importo unitario esente IVA per ciascuna ora di attività;
- b) dell'importo complessivo esente IVA del servizio biennale, calcolato moltiplicando l'importo unitario esente IVA di cui alla precedente lett. a) per fabbisogno stimato dalla stazione appaltante per il biennio pari a n. 30 ore;

**4) per l'attività di formazione in favore del personale dell'Istituto:**

- a) l'importo unitario offerto esente IVA per ciascuna ora di formazione resa;
- b) l'importo complessivo offerto per tale attività esente IVA, ottenuto applicando l'importo unitario di cui alla precedente lett. a) al fabbisogno stimato dalla stazione appaltante per il biennio pari a n. 20 ore;

**5) l'importo complessivo del servizio biennale offerto**, dato dalla somma aritmetica degli importi complessivi di cui ai precedenti punti 1.b), 2.b), 3.b) e 4.b); si precisa che per tale servizio non si ravvisano costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali.

Si precisa altresì che i prezzi indicati nell'offerta economica si intendono esenti Iva ai sensi dell'art. 10, punto 22 del DPR 633/1972 e devono essere comprensivi di ogni onere relativo all'esecuzione delle prestazioni, principali e secondarie, comprese nel servizio, nonché di tutte le spese e i costi connessi o derivanti dalle stesse. Non saranno accettati in alcun caso ulteriori addebiti in capo all'Istituto connessi con o comunque derivanti dal presente affidamento.

Nell'offerta economica dovranno inoltre essere indicati espressamente:

- i costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto, ex art. 26 del D.Lgs 81/2008; tali costi, da indicare separatamente, si intendono ricompresi nell'offerta economica complessiva formulata e non possono essere pari a zero;
- la percentuale di sconto sul prezzo di listino che la cooperativa offerente si impegna a praticare nel caso di servizi complementari e supplementari.

L'offerta avrà la validità di 180 giorni con decorrenza dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Nell'offerta economica dovrà inoltre essere specificato quanto segue, così come indicato nell'apposito modello redatto dalla stazione appaltante:

- che l'offerta economica è stata formulata nel rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di

lavoro e che l'impresa concorrente osserva le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigente alla data di presentazione dell'offerta;

- che la cooperativa si assume espressamente l'obbligo di adempiere direttamente a proprie spese e costi a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori;
- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per il 180 giorni.

Si precisa che:

- 1) tutti i prezzi dovranno essere indicati in decimali;
- 2) sono ammesse massimo due cifre dopo la virgola; nel caso di indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si arrotonderà alla cifra immediatamente inferiore.

Qualora si riscontrino nell'offerta meri errori di calcolo ovvero incongruenze tra i prezzi unitari e i subtotali di cui ai punti 1.b), 2.b), 3.b) e 4.b) ovvero tra i subtotali e l'importo complessivo biennale del servizio di cui al punto 5., il RUP procederà alla correzione dell'errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi unitari, i quali si intenderanno validi e vincolanti.

La mancata quotazione di un prezzo unitario sarà causa di immediata esclusione dalla procedura, salvo il caso in cui lo stesso possa essere dedotto tramite mero calcolo matematico sulla base dei restanti elementi presenti in offerta.

## **7. Modalità svolgimento della procedura**

In data 26 giugno 2015, alle ore 9:00 presso l'ufficio del RUP, dott. Davide Violato, si procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità formale e all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, alla verifica della presenza all'interno di ciascun plico delle tre buste prescritte dalla *lex specialis* di gara (documentazione amministrativa, tecnica ed economica), al controllo della loro regolarità formale, all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare la regolarità formale e completezza della documentazione ivi presente. Nel corso della medesima o in successiva seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza all'interno della stessa della documentazione richiesta dalla presente lettera invito nonché alla verifica della sua regolarità formale.

Alla seduta pubblica potranno presenziare i legali rappresentanti delle cooperative concorrenti ovvero loro delegati muniti di apposita procura da esibire e depositare agli atti. Tale procura speciale, redatta in carta semplice e presentata in originale unitamente a copia fronte retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, dovrà includere nel suo oggetto il potere, in nome e per conto della cooperativa offerente, di formulare osservazioni, sollevare eccezioni e rilasciare dichiarazioni. I soggetti che si saranno presentati privi di tale documentazione (i.e. nel caso di mancanza di copia della procura ovvero del documento di identità del delegante o del delegato o di produzione di documento scaduto, invalido o di una copia illeggibile) saranno ugualmente ammessi a presenziare alla seduta in qualità di meri uditori, ma le dichiarazioni da questi eventualmente rese non potranno essere messe agli atti.

## **8. Criterio di valutazione delle offerte**

In conformità alla normativa regionale disciplinante le cooperative sociali di tipo B (LRV n. 23/2006) che prevede che *"per l'affidamento dei servizi ..... l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso"*, l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura avverrà a lotto unico indivisibile sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, attribuendo **40** punti al fattore **prezzo** e **60** punti al fattore **qualità**.

Si precisa che tale ripartizione dei punteggi è stabilita dalla DGRV n. 4189/2007 "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali", la cui applicazione, nel caso di specie, prevale in virtù del criterio di specialità rispetto alle DGRV 3576/2006 e 2492/2010 adottate dalla Regione Veneto per l'affidamento dei contratti pubblici in ambito sanitario secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte il RUP nominerà una Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche e alla conseguente assegnazione dei punteggi relativi al fattore qualità sulla base dei criteri sotto indicati, unitamente ai relativi fattori ponderali e criteri motivazionali; si precisa che la Commissione opererà in seduta riservata e che avrà la facoltà di richiedere ai candidati tutti i chiarimenti di giudizio che riterrà opportuni per l'elaborazione delle proprie valutazioni.

Il servizio sarà affidato a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, dato dalla sommatoria del punteggio attribuito alle offerte tecniche con il punteggio attribuito alle offerte economiche.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà pertanto effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore espresso dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i \cdot V(a)_i]$$

**Legenda:**

C(a) = indice di valutazione dell'offerta "a"

n = numero totale dei criteri;

$\sum n$  = sommatoria;

W<sub>i</sub> = punteggio attribuito al singolo criterio;

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile da 0 a 1.

**Punti Qualità (60 punti)**

---

La Commissione giudicatrice, in sede di **valutazione qualitativa** delle offerte, potrà attribuire un punteggio massimo di **60 punti**.

I punteggi relativi ai parametri qualitativi saranno attribuiti applicando la formula sopra indicata che prevede l'attribuzione dei punteggi in relazione al coefficiente della prestazione offerta variabile da 0 a 1.

I coefficienti saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari in base all'esame e alla valutazione della documentazione presentata nell'offerta tecnica, secondo la seguente tabella di valutazione:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Sufficiente	0,0
Più che sufficiente	0,1
Quasi discreto	0,2
Discreto	0,3
Quasi buono	0,4
Buono	0,5
Quasi distinto	0,6

Distinto	0,7
Quasi ottimo	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1,0

In ossequio all'art. 12, commi 1 e 2 della LRV n. 23/2006 il punteggio qualitativo verrà attribuito in relazione ai seguenti criteri applicati alle informazioni contenute nella documentazione tecnica allegata all'offerta:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE	PUNTEGGIO
Oggetto sociale previsto dallo statuto e/o dall'atto costitutivo della cooperativa	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un oggetto sociale uguale o analogo a quello oggetto di affidamento	Max 10 punti
Strumenti tramite cui è assicurata la partecipazione dei vari portatori di interesse nel governo della cooperativa	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti il maggior numero di strumenti o gli strumenti maggiormente efficaci per garantire la partecipazione dei portatori di interesse nel governo della cooperativa	Max 10 punti
Quota percentuale di persone deboli o svantaggiate impiegate rispetto al totale dei lavoratori della cooperativa	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti la percentuale maggiore di persone deboli o svantaggiate	Max 10 punti
Modalità di dettaglio di espletamento del servizio, nel rispetto delle modalità operative prescritte dalla stazione appaltante nella <i>lex specialis</i>	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio che permettano l'espletamento dello stesso in tempi minori	Max 1 punto
Numero complessivo di personale che si intende impiegare nell'esecuzione del servizio e relativa qualifica professionale	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga il personale dotato della qualifica professionale più adeguata in relazione al servizio oggetto di affidamento	Max 1 punto
Numero delle persone svantaggiate e deboli che si intende impegnare nell'esecuzione del servizio	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga la presenza del maggior numero complessivo di personale svantaggiato o debole	Max 10 punti
Categoria ovvero categorie di svantaggio o debolezza, tra quelle previste dalla normativa vigente, in cui rientrano i soci lavoratori che si intende impegnare nell'esecuzione del servizio, con specificazione, nel caso di più categorie, del numero di lavoratori impegnati per ciascuna categoria	Sarà accordata preferenza all'offerta che proponga la presenza di persone svantaggiate o deboli appartenenti a categorie maggiormente compatibili con l'espletamento del servizio in affidamento.	Max 3 punti
Descrizione dei piani individualizzati di reinserimento lavorativo e degli obiettivi, a medio e/o lungo periodo, ivi previsti	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti piani individualizzati contenenti obiettivi di maggior lungo periodo	Max 3 punti
Numero e qualifica delle figure di sostegno che si intende impegnare nell'esecuzione del servizio	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti il maggior numero di figure di sostegno	Max 2 punti

Pregressa esperienza maturata nella gestione di archivi da parte dell'archivista qualificato come risultante dal <i>curriculum vitae</i>	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti l'archivista con il maggior numero di archivi gestiti e con il numero maggiore di anni di esperienza.	Max 10 punti
<b>Totale</b>		<b>60 punti</b>

Per ciascun criterio la Commissione opererà in forma collegiale, attribuendo un unico coefficiente su cui vi sia l'accordo di tutti i Commissari (coefficiente parziale del criterio). In caso di dissenso tra i Commissari sul coefficiente da attribuire, la Commissione procederà a darne atto ed a riportare nel proprio verbale la valutazione dei Commissari dissenzienti; il coefficiente verrà attribuito formando la media ponderata tra tali valutazioni dissenzienti e la valutazione del resto della Commissione, ovvero formando la media tra le valutazioni dei singoli commissari ove ciascuno di essi abbia una opinione diversa.

Al termine delle operazioni di valutazione e attribuzione dei singoli coefficienti per ciascun criterio, la Commissione giudicatrice procederà al calcolo, per ciascuna offerta e per ciascun criterio, del punteggio definitivo parziale per singolo criterio moltiplicando il coefficiente parziale al punteggio massimo attribuito al criterio.

Successivamente, la Commissione procederà ad effettuare la somma di tutti i punteggi parziali riportati per ciascun criterio da ciascuna offerta, calcolando così per ciascuna offerta l'indice di valutazione provvisorio relativo agli elementi di natura qualitativa (punteggio qualità), mediante utilizzo della formula sopra illustrata. L'indice di valutazione così ottenuto sarà successivamente trasformato in indice di valutazione definitivo mediante la cd. "riparametrazione", consistente nell'attribuzione del massimo punteggio alla migliore offerta e proporzionalmente degli ulteriori punteggi agli altri concorrenti.

In presenza di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione.

#### **Punti Prezzo (40 punti)**

Il coefficiente  $V(a)_i$  per l'elemento prezzo verrà calcolato mediante utilizzo della seguente formula:

$$V(a)_i = P_{min}/P_a$$

Legenda:

$V(a)_i$  = coefficiente attribuito al concorrente "a"

$P_{min}$  = il minor prezzo offerto nella comparazione di tutte le offerte

$P_a$  = il prezzo offerto dal concorrente "a".

Ai fini dell'attribuzione del punteggio prezzo, sarà considerato l'importo complessivo per il servizio biennale indicato da ciascuna concorrente nell'apposito campo dell'offerta economica. Nel caso di errori di calcolo o incongruenze rilevate nella formulazione dell'offerta economica da parte del concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato l'importo complessivo per il servizio biennale debitamente corretto sulla base dei prezzi unitari come precisato in precedenza.

Conclusa la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte il RUP procederà in seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, verificatane la regolarità formale, completezza e l'assenza di errori di calcolo, darà lettura del prezzo offerto da ciascuna concorrente e procederà al calcolo dei punteggi relativi a fattore prezzo utilizzando la formula sopra illustrata.

Il RUP procederà quindi alla redazione della graduatoria e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della cooperativa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto dato dalla somma dei punteggi ottenuti in sede di valutazione qualitativa ed in sede di valutazione del prezzo offerto.

L'aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva in seguito all'approvazione del relativo provvedimento da parte dell'organo competente e sarà oggetto di successiva apposita comunicazione.

Qualora due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo (qualità/prezzo) si terrà conto del punteggio qualità più alto. A parità di prezzo complessivo e di punteggio qualità si procederà a richiedere un'offerta migliorativa e si aggiudicherà al prezzo minore. Nel caso in cui nessun concorrente intenda migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

In presenza di un'unica offerta, l'Istituto si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'aggiudicazione a condizione della validità e congruità dell'offerta.

## **9. Cause di esclusione**

Ai sensi del combinato disposto dei novellati artt. 38 comma 2-*bis* e 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste nonché in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o alla documentazione di gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito nella *lex specialis*, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 e il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, ove la *lex specialis* di gara ne prescriva la costituzione.

La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di R.T.I., il quale non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all'impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex artt. 38 e 49, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 carente.

Considerato che la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 costituisce garanzia del pagamento e non presupposto per l'applicazione della sanzione, quest'ultima è prevista per tutte le procedure di aggiudicazione contemplate dal D. Lgs. 163/2006, incluse quelle per le quali non sia prevista la presentazione della cauzione ex art. 75 del medesimo decreto, atteso che le novellate disposizioni normative sopra richiamate non prevedono esclusioni o limitazioni del suo campo applicativo.

Per la presente procedura, la sanzione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 è determinata in **€ 60,00 (euro sessanta/00)**. Tale sanzione è comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi forfettaria e onnicomprensiva, indipendentemente dalla gravità o dal numero delle irregolarità essenziali in cui sia incorso il singolo concorrente.

Nel caso rilevi un'irregolarità essenziale, la stazione appaltante ne darà comunicazione alla concorrente richiedendole di manifestare la propria intenzione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio e concedendo a tal fine alla concorrente un termine perentorio pari a 10 giorni - solari consecutivi - dalla ricezione della richiesta, affinché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Nel caso la concorrente comunichi di non volersi avvalere del soccorso istruttorio, la stazione appaltante provvederà ad escluderla immediatamente dalla procedura ovvero, nel caso di procedura divisa in lotti funzionali aggiudicabili separatamente, ad escluderla dall'aggiudicazione del lotto di riferimento, previa applicazione della sanzione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio dovrà presentare entro il termine a tal fine concesso, le dichiarazioni richieste, ferma l'applicazione della sanzione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Considerato che ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesta la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la corresponsione della sanzione alla stazione appaltante avverrà tramite pagamento diretto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte illustrata ai paragrafi precedenti non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La stazione appaltante procederà all'avvio della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma prevista dai precedenti paragrafi laddove ravvisi in corso di gara una o più delle seguenti fattispecie ritenute **irregolarità essenziali**:

1. salvo ove diversamente previsto per specifiche fattispecie, per ogni dichiarazione che debba essere resa dal concorrente, secondo quanto previsto dalla *lex specialis*, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, della copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero l'allegazione di un documento di identità irregolare, scaduto o illeggibile;
2. la mancata allegazione di copia della procura nel caso di sottoscrizione da parte di procuratori speciali di dichiarazioni o documenti la cui sottoscrizione sia richiesta dalla *lex specialis* di gara da parte del legale rappresentante della concorrente;
3. nel caso in cui la *lex specialis* di gara richieda al concorrente la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria;
4. nel caso in cui la *lex specialis* di gara richieda al concorrente la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la mancata allegazione della dichiarazione di impegno di cui al comma 3 del medesimo art. 75 ovvero la presentazione di una dichiarazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione;
5. laddove la *lex specialis* di gara richieda, ai fini della partecipazione alla procedura, il pagamento di un contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), la mancata allegazione all'offerta del documento comprovante il versamento ovvero il mancato pagamento del contributo entro il termine concesso per la presentazione delle offerte;
6. nel solo caso in cui la *lex specialis* prescriva espressamente la presentazione di apposita domanda di partecipazione alla gara, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ovvero l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico (ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore), l'omessa allegazione della copia del documento d'identità del sottoscrittore, l'allegazione di un documento d'identità irregolare, incompleto, scaduto

o illeggibile e, laddove la domanda sia stata sottoscritta da un procuratore speciale, la mancata allegazione della copia della procura;

7. laddove la *lex specialis* preveda la presentazione di apposita domanda di partecipazione alla gara ed il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario non ancora costituito, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di uno o più dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
8. l'omessa produzione da parte del concorrente della dichiarazione relativa alla presenza o meno di sentenze penali di condanna di cui all'art. 38 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 ovvero il caso in cui il concorrente dichiari di aver riportato condanne senza indicarle espressamente;
9. la mancanza integrale della dichiarazione da rendersi, secondo la *lex specialis* di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza in capo al concorrente dei requisiti, generali e speciali, richiesti per la partecipazione alla presente procedura;
10. l'omessa sottoscrizione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti, generali e speciali, richiesti per la partecipazione alla presente procedura ovvero omessa allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore o allegazione di un documento scaduto o illeggibile;
11. l'insussistenza della dichiarazione del concorrente in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nel solo caso in cui la *lex specialis* di gara richieda espressamente al concorrente di rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali con espressa indicazione delle singole fattispecie citate al medesimo comma 1 dell'art. 38;
12. laddove, pur essendo sussistente una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, generali e/o speciali, la stessa non sia stata resa con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito nel solo caso in cui tale esplicitazione sia richiesta espressamente dalla *lex specialis* di gara;
13. nel solo caso in cui la *lex specialis* di gara richieda espressamente la presentazione, a corredo dell'offerta, anche delle dichiarazioni individuali da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 da parte di ogni singolo soggetto di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la mancanza di una o più delle dichiarazioni individuali ovvero la presentazione di una dichiarazione individuale irregolare, incompleta, priva di sottoscrizione o di copia del documento di identità del sottoscrittore;
14. nel solo caso in cui la *lex specialis* richieda l'espressa indicazione ed identificazione di tutti i soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, l'omessa indicazione di uno o più dei soggetti ivi citati;
15. sussistenza di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura resa dal concorrente dalla quale tuttavia non si evinca con chiarezza l'effettivo possesso o meno del requisito in capo al dichiarante;
16. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE, nel caso in cui la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura non sia resa da uno o più degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
17. per i consorzi cooperativi, i consorzi artigiani e i consorzi stabili, nel caso in cui la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla



procedura non sia resa dal consorzio ovvero da uno o più dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

18. nel caso di avvalimento, l'omessa allegazione del contratto di avvalimento all'offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell'offerta e ogni ulteriore mancata allegazione di uno dei documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, con esclusione delle fattispecie qualificate espressamente quali cause di immediata esclusione ai sensi del successivo paragrafo dedicato;
19. nel solo caso in cui la *lex specialis* di gara richieda al concorrente la presentazione, unitamente alla propria offerta, di copia compilata e sottoscritta in originale del Patto d'Integrità dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'omessa presentazione della copia a corredo dell'offerta ovvero la sua omessa sottoscrizione, in deroga a quanto originariamente disposto dall'art. 3 del medesimo Patto d'Integrità;
20. la mancanza della dichiarazione di espressa ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara, laddove tale dichiarazione sia richiesta espressamente dalla *lex specialis* a corredo dell'offerta;
21. l'omessa restituzione di uno o più dei documenti di gara sottoscritti o la presentazione di copia dei documenti di gara privi della sottoscrizione, laddove la *lex specialis* richieda la presentazione, a corredo dell'offerta, di copia di tali documenti sottoscritti per espressa ed incondizionata accettazione;
22. ove la *lex specialis* ne richieda la presentazione unitamente all'offerta, la mancanza della dichiarazione o la sua presentazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione, che attesti la lettura, la comprensione e l'espressa accettazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tali codici, pena la risoluzione del contratto;
23. ove la *lex specialis* preveda particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 163/2006, l'omessa dichiarazione di loro espressa ed incondizionata accettazione ovvero la presentazione di una dichiarazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione;
24. nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o di consorzi, la mancanza della dichiarazione con cui si indicano le quote di esecuzione ovvero sia le parti del servizio/della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
25. la mancata produzione di uno dei documenti richiesti dalla *lex specialis* ai concorrenti con idoneità plurisoggettiva o ai consorzi o la produzione di tali documenti ma irregolari, incompleti o privi di sottoscrizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, l'atto costitutivo e lo statuto o l'indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione resa da ciascun partecipante attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente;
26. la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica o dell'offerta economica ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la loro mancata sottoscrizione da parte di uno o più dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio nel caso questi non siano ancora costituiti;
27. nel caso di appalto suddiviso in lotti funzionali aggiudicabili separatamente e il concorrente partecipi per l'aggiudicazione di più lotti, ove la *lex specialis* di gara lo richieda, la mancata allegazione all'offerta di tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e di tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
28. laddove la *lex specialis* di gara ne richieda l'esplicitazione, la stima all'interno dell'offerta economica dei costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
29. ove la *lex specialis* di gara ne richieda l'esplicitazione ai sensi dell'art. 82 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, l'omessa indicazione da parte del concorrente, nell'offerta economica, del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero l'omessa dichiarazione che il ribasso offerto non incide su tale costo.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali irregolarità essenziali dalla stazione appaltante nei documenti della presente procedura.

La stazione appaltante nei seguenti casi di **irregolarità non essenziali** ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione:

1. nel caso la *lex specialis* di gara preveda l'effettuazione da parte del concorrente di un sopralluogo facoltativo, la mancata effettuazione ovvero la mancata allegazione all'offerta dei documenti eventualmente richiesti dalla medesima *lex specialis* a comprova dell'intervenuto sopralluogo ovvero l'allegazione di tali documenti ma irregolari, incompleti o privi di sottoscrizione;
2. laddove la *lex specialis* preveda per la partecipazione alla procedura il pagamento del contributo all'ANAC, il pagamento con modalità difformi da quelle previste dalla medesima *lex specialis* ovvero dalla stessa ANAC, purché adeguatamente comprovato dal concorrente;
3. nel caso in cui la *lex specialis* preveda la presentazione dell'offerta a mezzo plico debitamente sigillato, l'omessa indicazione sul plico generale degli elementi richiesti ai fini dell'identificazione del concorrente e, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), costituiti o da costituirsi, l'omessa indicazione sul plico generale delle informazioni relative a uno o più dei singoli partecipanti;

4. laddove la *lex specialis* preveda l'inserimento della documentazione componente l'offerta (amministrativa, tecnica, economica) in buste separate e distinte da inserire all'interno del plico generale, la mancanza o incompletezza, sulle buste interne, dell'intestazione del mittente e dell'indicazione dell'oggetto dell'appalto;
5. laddove la *lex specialis* preveda l'inserimento della documentazione componente l'offerta (amministrativa, tecnica, economica) in buste separate e distinte da inserire all'interno del plico generale con l'apposizione al loro esterno di apposita dicitura che ne identifichi il contenuto, la mancata apposizione sulle buste interne della dicitura che ne identifichi il contenuto nel solo caso in cui la busta interna priva di dicitura sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle;
6. l'omissione, irregolarità o incompletezza della dichiarazione di remuneratività dell'offerta, ove tale dichiarazione sia richiesta dalla *lex specialis* di gara a corredo dell'offerta;
7. nel caso di appalto suddiviso in lotti funzionali aggiudicabili separatamente e il concorrente partecipi per l'aggiudicazione di più lotti, la mancata apposizione del lotto di riferimento sulle buste contenenti le diverse offerte economiche laddove la *lex specialis* di gara richieda di presentare offerte economiche separate, contenute in buste distinte, debitamente sigillate, recanti all'esterno l'espressa indicazione del lotto di riferimento e a condizione che il lotto di riferimento possa essere identificato per esclusione o, in alternativa, laddove si possa ovviare a tale mancata indicazione mediante invito al concorrente a contrassegnare le buste interne senza necessità di procedere a tal fine alla loro apertura.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali "*irregolarità non essenziali*" dalla stazione appaltante nei documenti della presente procedura.

La stazione appaltante procederà, senza necessaria previa attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, alla richiesta di chiarimenti o di integrazioni al concorrente per le seguenti fattispecie ritenute afferenti a **dichiarazioni ed elementi esigibili da parte della stazione appaltante** ai fini di una celere e certa verifica delle autodichiarazioni rese per l'ammissione alla gara:

1. ove la *lex specialis* la richieda, l'omessa elezione di domicilio ai sensi dell'art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 ovvero la produzione di una dichiarazione irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione;
2. ove la *lex specialis* la richieda ai sensi dell'art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006, l'omessa, incompleta o irregolare indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai fini della trasmissione alla concorrente delle comunicazioni afferenti alla procedura;
3. ove la *lex specialis* la richieda, l'omessa, irregolare o incompleta indicazione delle posizioni INPS, INAIL, dell'agenzia delle Entrate competente per territorio nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, del numero degli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto e del numero complessivo dei dipendenti della concorrente;
4. nel caso di concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ovvero di concorrente che abbia depositato domanda di ammissione a tale procedura concorsuale, l'omessa, incompleta o irregolare indicazione del Tribunale emittente e del provvedimento e con il quale il concorrente è stato ammesso al concordato ovvero autorizzato a partecipare alla procedura;

5. ove la *lex specialis* lo richieda, la mancata acquisizione del documento PASSOE necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'ANAC, ai sensi dell'art. dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero la mancata presentazione, unitamente alla documentazione amministrativa, della dichiarazione di impossibilità di ottenimento del PASS OE.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali “*irregolarità afferenti a dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante*” nei documenti della presente procedura.

La stazione appaltante procederà **ad escludere immediatamente** il concorrente dalla procedura di gara o, nel caso di appalto diviso in lotti funzionali, dall'aggiudicazione del lotto di riferimento, senza attivare il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 38 comma 2-*bis* del D. Lgs. 163/2006 né concedere alcun termine per la regolarizzazione, nelle seguenti ipotesi:

1. mancato possesso da parte dei beni/dei servizi offerti di una o più delle caratteristiche tecniche minime previste dalla *lex specialis* di gara a pena di inammissibilità dell'offerta;
2. mancato rispetto di uno o più degli importi espressamente indicati dalla stazione appaltante nella *lex specialis* quale base d'asta insuperabile;
3. nel caso di procedure aggiudicate al massimo ribasso sul prezzo a base d'asta e con l'utilizzo del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, l'indicazione nell'offerta economica di un ribasso percentuale pari a zero;
4. il mancato possesso da parte del concorrente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero il caso in cui vengano meno nel corso dello svolgimento della procedura di affidamento anteriormente alla stipula del contratto;
5. mancato possesso da parte del subappaltatore, al momento del rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto, dei requisiti richiesti;
6. mancato possesso da parte di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
7. violazione del divieto da parte del concorrente di cui all'art. 37 comma 37 del D. Lgs. 163/2006, avendo egli partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o avendo partecipato in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
8. violazione del divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma imposto dall'art. 37, comma 7 e dall'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 in capo ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili);
9. il mancato o tardivo adempimento alla richiesta di regolarizzazione della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* del D. Lgs. 163/2006;

10. nel caso di avvalimento, se della stessa impresa ausiliaria si avvale più di un concorrente, o se partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
11. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione dell'offerta dentro un plico sigillato, la mancata sigillatura del plico esterno, per tale intendendosi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico;
12. presentazione dell'offerta oltre il termine a tal fine previsto dalla *lex specialis*;
13. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione dell'offerta dentro un plico sigillato, la mancata indicazione sul plico esterno della procedura di gara cui l'offerta fa riferimento ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente procedura;
14. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione dell'offerta dentro un plico sigillato, all'interno del quale debbano essere inserite tre distinte buste a loro volta debitamente sigillate e contrassegnate all'esterno da apposita dicitura che ne identifichi il contenuto (amministrativo, tecnico, economico), la mancata sigillatura di una delle buste interne o la mancata apposizione sulle buste interne della dicitura idonea ad identificarne il contenuto, salvo il caso in cui, ad esempio, la busta priva di contrassegno esterno sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne, tutte debitamente contrassegnate all'esterno o se sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle;
15. la mancata separazione dell'offerta economica e dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta interna dedicata all'offerta economica;
16. la presentazione di offerte plurime, condizionate o alternative;
17. l'omessa indicazione delle sentenze di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 che avvenga con modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa nel caso in cui invece tali sentenze sussistano, configurando tale fattispecie gli estremi del falso in gara;
18. nel caso di avvalimento, l'omessa produzione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento o l'omessa stipula del contratto di avvalimento entro la data di presentazione dell'offerta;
19. laddove la *lex specialis* richieda la presentazione di un'offerta tecnica, la mancanza integrale della stessa all'interno dell'offerta;
20. la mancanza integrale dell'offerta economica all'interno dell'offerta;
21. nel caso in cui il concorrente che partecipi a più lotti si presenti con forme diverse, individuali o associate, o nel caso di R.T.I. o consorzi, si presenti con composizione differente;
22. qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale;
23. se la *lex specialis* preveda il sorteggio di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui risulti in sede di verifica il mancato effettivo possesso in capo al concorrente dei requisiti richiesti e dichiarati;

24. nel solo caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e laddove la *lex specialis* determini una soglia di sbarramento per il punteggio qualitativo, il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
25. nel caso in cui il concorrente, nel corso della procedura di verifica dell'offerta anomala ove tale procedura sia prevista dalla normativa vigente o dalla *lex specialis* di gara, non presenti le giustificazioni o le precisazioni richiesto entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

Tali fattispecie non si intendono ricomprese nelle disposizioni normative richiamate di cui ai commi 2-*bis* e 1-*ter* degli artt. 38 e 46 del D. Lgs. 163/2006 poiché in loro presenza non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell'offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali "cause di immediata esclusione" nei documenti della presente procedura.

\*\*\*

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare in corso di gara la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento dei concorrenti ad obblighi imposti dalla *lex specialis* di gara o dalla restante normativa vigente che non sia espressamente qualificato nella medesima *lex specialis* quale causa di esclusione immediata/irregolarità essenziale/irregolarità non essenziale/afferente a dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'attività interpretativa dell'ex AVCP, odierna ANAC, nei limiti in cui esse siano compatibili con il novellato assetto normativo di cui ai citati commi 2-*bis* e 1-*ter* degli artt. 38 e 46 del D. Lgs. 163/2006.

#### **10. Disposizioni specifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Si allega alla presente un Documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte successivamente alla stipula del contratto di affidamento (Allegato E - DUVRI ricognitivo).

In sede di affidamento del servizio in parola, il DUVRI dovrà essere integrato con riferimenti ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'appalto e si provvederà al suo adeguamento in funzione dell'evoluzione del servizio, generando in questo modo il DUVRI definitivo.

Il Servizio Prevenzione e Protezione dello scrivente Istituto (referente Dr. Andrea Cogo – n° tel. 049-8084276 mail: [acogo@izsvenezie.it](mailto:acogo@izsvenezie.it)), successivamente all'affidamento della fornitura in parola, provvederà a redigere il Documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) definitivo, che dovrà essere controfirmato dall'affidatario prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

In ossequio alle disposizioni in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), prima dell'esecuzione del contratto la cooperativa in parola dovrà fornire quanto segue:

- copia del documento di valutazione dei rischi dell'impresa o, nel caso di cooperativa con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l'avvenuta valutazione dei rischi ex art. 29, comma 5, D. Lgs. 81/2008;
- descrizione dell'attività che sarà svolta dall'impresa;
- segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell'Istituto;

- nominativo della cooperativa che effettuerà l'intervento e/o l'assistenza tecnica post vendita.

La cooperativa dovrà comunicare il nominativo dei dipendenti addetti agli interventi (installazione, modifiche, posizionamento, ecc).

Tutto il personale dovrà essere munito di tessera personale di riconoscimento con foto, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Durante il tempo di svolgimento delle attività, il personale della cooperativa dovrà operare conformemente a quanto previsto nel DUVRI, adottando tutte le precauzioni per ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti dalle interferenze con l'attività di laboratorio.

#### **11. Stipula del contratto – Divieto di cessione - Subappalto**

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, redatta in conformità allo schema di convenzione tipo approvato dalla Regione Veneto con la già citata D.G.R.V. n. 4189/2007 ed allegato alla presente lettera d'invito quale sua parte integrante (**Allegato F**), debitamente adeguata alle condizioni previste nella documentazione della procedura e nell'offerta dell'aggiudicatario. La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale della stazione appaltante e della cooperativa affidataria sul medesimo file.

Ogni spesa e onere derivante dalla stipula del contratto, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, sarà ad esclusivo carico dell'affidataria.

In caso di mancata stipula per fatto dell'aggiudicatario l'Istituto dichiarerà la cooperativa decaduta dall'aggiudicazione e potrà agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti ed allo scorrimento della graduatoria, con le modalità previste per legge.

Con riferimento alle cessioni di azienda, agli atti di trasformazione, fusione e scissione ed alle altre vicende soggettive che possono interessare l'appaltatore nel corso dell'esecuzione contrattuale, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Per quanto attiene alle ipotesi di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, fermo quanto previsto dal già citato art. 116 del medesimo decreto.

Il subappalto del servizio oggetto della presente procedura è ammesso nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Gli operatori economici che intendano avvalersi del subappalto dovranno allegare alla documentazione amministrativa l'**Allegato B** alla presente lettera – invito denominato "**Dichiarazione di subappalto**", mediante il quale dichiarare quali parti del servizio si intende subappaltare. Si precisa che in tal caso il subappalto è subordinato all'autorizzazione dell'Istituto in ossequio alle modalità, termini e limiti previsti dalla disciplina applicabile.

In caso di subappalto l'operatore economico affidatario sarà obbligato a trasmettere, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla cooperativa affidataria al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro il predetto termine l'Istituto si riserva, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, di sospendere il pagamento nei confronti dell'affidataria. Si precisa che anche i pagamenti corrisposti dall'operatore economico affidatario alla subappaltatrice rimangono soggetti agli obblighi imposti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Per tutto quanto ivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

## **12. Cauzione definitiva**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa. Nel caso l'aggiudicatario abbia offerto un prezzo corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo presunto superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10; ove il prezzo offerto corrisponda ad un ribasso superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito secondo le seguenti modalità:

- a) con fidejussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzia, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e del Tesoro, con scadenza non antecedente al 30/9/2017;
- b) la garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto, con scadenza non antecedente al 30/9/2017.

La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Istituto avrà il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in caso di applicazione delle penali, in tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni.

L'originale della cauzione dovrà pervenire all'Istituto entro **30 giorni** dalla comunicazione di affidamento.

Si precisa che **l'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%** in caso di possesso, da parte della cooperativa affidataria, della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa altresì che la garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata secondo la normativa vigente, nell'ammontare residuo, dopo la liquidazione definitiva e l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo.

La garanzia copre qualsiasi danno (danno emergente e lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dall'Istituto a causa della violazione da parte dell'impresa di qualsiasi obbligo previsto dalla legge, dal presente disciplinare o dal capitolato speciale d'appalto.

Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

## **13. Polizza assicurativa**

La cooperativa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Istituto relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale



impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi, in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente procedura. La cooperativa aggiudicataria si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti o di violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto. Essa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza del proprio personale, del personale dipendente dell'IZSVe e dei soggetti terzi.

La cooperativa aggiudicataria dovrà stipulare e consegnare all'Istituto anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, danni al personale e infortuni, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto di servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi precedentemente citati per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'aggiudicataria.

Tale polizza dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto di servizio e con massimali non inferiori a:

- € 2.500.000,00 per singolo sinistro;
- € 2.500.000,00 per danni a cose;
- € 2.500.000,00 per danni a persone.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra la cooperativa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata e avente validità dal periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso l'aggiudicataria dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti:

- che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal contratto di servizio che seguirà all'espletamento della presente procedura, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'aggiudicataria;
- che non vi sono limiti al numero di sinistri;
- che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicataria:

- gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi;
- eventuali danni a personale, personale dipendente dell'IZSVe e terzi possono essere posti a carico dell'aggiudicataria qualora questa non abbia provveduto a comunicare tempestivamente all'Istituto le imperfezioni, rotture e simili che potevano essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando la normale diligenza;
- i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dall'espletamento del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

#### **14. Revisione dei prezzi**

I prezzi offerti dall'operatore economico aggiudicatario per il servizio in parola dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, di revisione periodica dei prezzi di aggiudicazione secondo la disciplina prevista nella suddetta norma.

#### **15. Condizioni di fornitura**

**Pagamento:** il pagamento sarà effettuato, previa presentazione di regolare fattura, con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, per tale intendendosi la verifica della esatta esecuzione del servizio. La verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio sarà effettuata, nel

corso dell'esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura mediante attestazione resa dal DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) nominato in sede di approvazione del provvedimento di affidamento.

A tal fine l'attestazione sarà resa mediante redazione di apposita relazione.

**Fatturazione:** la cooperativa non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica della corretta esecuzione dei servizi offerti; la fatturazione anticipata non farà sorgere alcun obbligo di pagamento in capo alla stazione appaltante; in tal caso il pagamento sarà dovuto decorsi 60 giorni dalla verifica di conformità del servizio reso.

Le fatture dovranno indicare espressamente il CIG e il numero d'ordine nonché gli ulteriori elementi prescritti dalla normativa vigente nonché le prestazioni effettuate dalla cooperativa cui la fattura afferisce, onde permetterne la verifica in sede di liquidazione da parte della stazione appaltante (a titolo esemplificativo, numero di faldoni scartati/archiviati, numero di ore di formazione effettuate, etc.).

La L. n. 244/2007, modificata dal D. Lgs. 201/2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Nello specifico, tale obbligo vige anche per la presente stazione appaltante per tutte le fatture alla stessa intestate emesse dal 31/03/2015 alla quale è stato assegnato il Codice Univoco Ufficio UF5YKF

**Frequenza del servizio:** il servizio dovrà essere reso secondo le indicazioni operative dettate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'esecuzione del contratto.

**Garanzia:** l'esecuzione del servizio si intende coperto da garanzia conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

**Iva:** esente ai sensi dell'art. 10, punto 22 del DPR 633/1972.

## **16. Controlli quali-quantitativi e inadempimenti e forme di valutazione**

**Controllo quali - quantitativo del servizio:** nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, l'Istituto provvederà a contestare l'inadempimento alla cooperativa la quale dovrà adempiere entro e non oltre 5 giorni solari consecutivi alla ricezione della contestazione, fermo quanto disposto dai successivi articoli titolati "*Penali*" e "*Risoluzione del contratto*".

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Istituto si riserva il diritto di verificare, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 313 comma 3 del DPR 207/2010, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi alla periodicità e alle modalità richieste dall'Istituto nonché risultanti dai documenti della procedura, dall'offerta della cooperativa e dalla successiva convenzione di affidamento al momento della loro effettiva esecuzione. Il controllo di esatto adempimento del servizio sarà effettuato da parte del DEC. L'eventuale sottoscrizione da parte del personale d'Istituto di qualsivoglia report o altro documento della cooperativa al termine dell'effettuazione della singola prestazione non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione del servizio.

Ferma restando l'applicazione delle penali, in caso di inadempimenti nell'esecuzione della fornitura l'Istituto avrà la facoltà di sospendere i pagamenti fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 1460 c.c..

La cooperativa aggiudicataria dovrà altresì produrre, a conclusione del contratto e alla scadenza di ciascun anno contrattuale un report sulla base del quale sarà effettuata la

verifica delle prestazioni erogate e del risultato conseguito, attraverso i seguenti indicatori di attività:

- numero di faldoni oggetto di classificazione, catalogazione, scarto e/o archiviazione;
- numero di faldoni (già classificati) oggetto di sfolgimento;
- ore di supporto nella revisione del "*Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti, dell'archivio*" e nell'aggiornamento del "*Prontuario di selezione*";
- ore di formazione espletate.

Inoltre nel corso dell'esecuzione del contratto, per la quota parte di servizio da svolgersi a contatto ed in favore del personale della stazione appaltante (servizio di formazione), la stazione appaltante provvederà a raccogliere, in seguito all'espletamento di ciascun incontro di formazione, apposite schede di valutazione, compilate da parte del personale discente, atte a valutare il grado di soddisfazione raggiunto.

## **17. Penali**

Fermo quanto stabilito all'articolo che precede e dagli articoli successivi, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di ritardo nell'adempimento, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, l'Istituto potrà applicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contestazione alla cooperativa.

In considerazione della particolare natura del contratto e attesa l'essenzialità del tempestivo e esatto adempimento di ciascuna delle prestazioni, nonché di ciascuna delle parti in cui tali prestazioni possono essere scomposte, ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che tale contratto è volto a soddisfare, l'inadempimento o il ritardato o inesatto adempimento anche di una singola parte di prestazione sarà considerato alla stregua di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento della totalità delle prestazioni oggetto di contratto e calcolata di conseguenza sull'intero importo contrattuale.

Tutti i termini previsti dalla presente lettera invito e dal successivo contratto per l'adempimento delle prestazioni o di parti di esse sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato come inadempimento con applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

## **18. Recesso unilaterale – Sospensione**

**Recesso.** Ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza naturale del termine, tenendo indenne la cooperativa delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

In particolare, l'Istituto potrà in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto, nei seguenti casi, indicati a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- per motivi di pubblico interesse;
- per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza;
- qualora venisse meno l'esigenza di procedere all'acquisizione del servizio oggetto del contratto o in ogni altro caso in cui l'Istituto intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio.

Il predetto diritto di recesso è da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di **30 giorni solari consecutivi**. La cooperativa

sarà tenuta all'accettazione del recesso dell'Istituto in qualsiasi momento.

**Sospensione dell'esecuzione.** Qualora il pubblico interesse, la necessità o altre circostanze particolari impediscano temporaneamente l'esecuzione del contratto, l'Istituto si riserva di sospenderla mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di **10 giorni solari consecutivi**. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 308 del DPR 207/2010.

## **19. Risoluzione del contratto**

**Clausola risolutiva espressa.** Ai sensi 1456 c.c., l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della cauzione definitiva, nel caso di inadempimento, ritardo nell'adempimento o inesatto adempimento da parte della cooperativa affidataria di qualsiasi obbligazione derivante in capo alla stessa dalla presente lettera d'invito, dall'offerta della cooperativa medesima o dalla successiva convenzione di affidamento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l'Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In particolare, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in seguito alla dichiarazione da parte dell'Istituto di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi, elencate con intento meramente indicativo e senza alcuna pretesa di esaustività:

- a) tre inadempimenti da parte della cooperativa affidataria nell'esecuzione degli obblighi contrattuali debitamente contestati dall'Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
- b) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell'affidataria, anche in numero inferiore a tre, che comunque comportino l'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% dell'intero importo contrattuale;
- c) qualsiasi inadempimento della cooperativa affidataria, anche se di modesta entità, degli obblighi alla stessa imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
- d) inadempimento da parte dell'affidataria alle istruzioni e direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- e) avvio nei confronti della cooperativa di procedura fallimentare, cessazione d'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 267/1942, nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico della cooperativa medesima;
- f) cause sopravvenute in capo alla cooperativa che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;

- g) sopravvenuta attivazione di iniziative di acquisizione aventi carattere sovra aziendale da parte della centrale regionale di committenza ovvero sopravvenuta disponibilità del servizio oggetto della presente procedura all'interno di una convenzione stipulata da Consip S.p.A.;
- h) perdita del requisito di iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) della LRV n. 23/2006 o ad altri albi regionali delle cooperative sociali istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991.

#### **Obblighi di cui al DPR 62/2013 - Codice di comportamento dei Dipendenti**

**Pubblici:** la cooperativa affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (cd. "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR come specificati nel Codice di Comportamento dell'Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n. 659/2013. Entrambi i documenti sono liberamente visionabili sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo: <http://www.izsvenezie.it/Pubblicazione%20Ftp/DL33/atticodice.xml>. Gli operatori economici offerenti, anteriormente alla presentazione delle offerte, sono tenuti a leggere tali documenti, accettandoli incondizionatamente e senza riserve. L'aggiudicataria, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all'avvio dell'esecuzione, dovrà provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, se richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto e Codice di Comportamento, potrà costituire causa di risoluzione del contratto nei termini e secondo le modalità previste al presente articolo. L'Istituto, verificata la violazione, procederà a contestare per iscritto alla cooperativa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

**Forza maggiore.** La cooperativa aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa alla stessa non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista dalla cooperativa al momento della stipulazione del contratto e che la medesima cooperativa non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Istituto dell'impedimento a mezzo raccomandata a.r entro 5 giorni solari consecutivi dal suo verificarsi. Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre 90 giorni solari consecutivi, l'Istituto avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa e potrà procedere all'affidamento della fornitura oggetto d'appalto alla cooperativa che segue in graduatoria, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

**Scorrimento della graduatoria.** Nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, l'Istituto potrà procedere allo scorrimento progressivo della graduatoria di aggiudicazione conformemente alla normativa vigente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **20. Riservatezza**

La cooperativa aggiudicataria si impegna a non diffondere e a mantenere riservate, impiegando la migliore diligenza le informazioni comunicate per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, o di cui sia comunque venuta a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e concernenti l'attività oggetto dello stesso.

La cooperativa potrà comunicare le predette informazioni confidenziali ai soli impiegati, collaboratori o consulenti che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del servizio.

E' fatto espresso divieto alla cooperativa di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente documento, salva autorizzazione scritta da parte dell'Istituto.

In caso di inadempienza agli obblighi suesposti l'Istituto avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

## **21. Adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.**

In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga la cooperativa ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori/subfornitori/subcontraenti.

Conseguentemente la cooperativa affidataria dovrà:

- inviare all'Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati utilizzati per operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno, altresì, comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi entro 7 giorni dalla modifica medesima. I conti correnti possono essere utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra;

- indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, che sarà riportato anche nei mandati di pagamento.

**Clausola risolutiva espressa:** tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto.

**Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:** l'amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento alla cooperativa, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **22. Riservatezza delle informazioni – Tutela Della Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato anche "Codice della privacy"), l'Istituto fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

**Finalità del trattamento:** i dati personali comunicati dai concorrenti in sede di offerta sono acquisiti dall'Istituto per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

I dati personali forniti dall'aggiudicatario saranno utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, dell'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

**Natura del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per partecipare alla procedura.

**Dati giudiziari:** in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai concorrenti ed all'aggiudicatario saranno richiesti alcuni dati giudiziari di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di carattere generale.

**Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Istituto mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dal Codice della privacy.

**Ambito di comunicazione dei dati:** i dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:

- personale d'Istituto che cura la procedura o personale di altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Istituto in ordine alla procedura;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs 163/2006.

**Titolare del trattamento dei dati:** è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona suo legale rappresentante, Direttore Generale *pro tempore*.

**Diritti del concorrente interessato:** al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che può esercitare mediante apposita richiesta al Responsabile del trattamento indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, Dott. Davide Violato, Viale dell'Università, 10 – Legnaro (PD).

**Consenso del concorrente interessato:** acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, le sopra indicate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

### **23. Controversie e foro competente**

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.

### **24. Riferimenti**

Il Responsabile del Procedimento, RUP, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è individuato nella persona del Dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi (tel. 049 8084232, fax 049 8084339, e-mail [dviolato@izsvenezie.it](mailto:dviolato@izsvenezie.it)).

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente indirizzo di PEC [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it).

Onde evitare disparità di trattamento tra le ditte partecipanti, le risposte alle eventuali richieste di chiarimento avanzate da una cooperativa saranno comunicate a tutte le ditte partecipanti attraverso il sito internet [www.izsvenezie.it](http://www.izsvenezie.it).

L'Istituto non trasmetterà apposita comunicazione individuale a ciascuna delle concorrenti, né direttamente alla concorrente che avrà formulato la richiesta di chiarimenti, e sarà pertanto onere esclusivo gravante in capo alle concorrenti monitorare il sito Internet della stazione appaltante.

Distinti saluti.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Il Dirigente  
*Dott. Davide Violato*

---

*Allegati:*

- Allegato A: Dichiarazione Sostitutiva Requisiti di Accesso
- Allegato B: Dichiarazione di subappalto
- Allegato C: Modello offerta tecnica
- Allegato D: Offerta economica
- Allegato E - DUVRI ricognitivo
- Allegato F - Schema di convenzione tipo D.G.R.V. n. 4189/2007

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato  
(☎ 0498084232 ☎ 0498084339 ✉ [dviolato@izsvenezie.it](mailto:dviolato@izsvenezie.it))  
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Marta Lovato  
(☎ 0498084284 ☎ 0498084339 ✉ [mlovato@izsvenezie.it](mailto:mlovato@izsvenezie.it))

## DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Io sottoscritto ....., nato a ....., il ....., in qualità di ..... della cooperativa ....., dichiaro di aver preso visione della presente lettera d'invito e dei suoi allegati e di **accettarli integralmente e senza riserve** in nome per conto della cooperativa che rappresento.

....., li.....

.....  
Firma